

---

<b>SVK</b>	Schweizerische Vereinigung für Kinderzahnmedizin
<b>ASP</b>	Association Suisse de Médecine Dentaire Pédiatrique
<b>ASP</b>	Associazione Svizzera di Odontoiatria Pediatrica

---

## **Regolamento concernente la concessione di sussidi tramite borse di studio concesse dall'Associazione Svizzera di odontoiatria Pediatrica (ASP) del 18 gennaio 2012**

### **Obiettivo**

#### **Articolo 1**

Questo regolamento riguarda la concessione di un sussidio economico volto alla partecipazione a un corso di studi post laurea o al conseguimento di conoscenze superiori in materia di Odontoiatria pediatrica ai soci della ASP domiciliati in Svizzera, a condizione che siano in possesso dei requisiti che seguono. I sussidi sono erogati dal Fondo borse di studio della ASP.

### **Organizzazione**

#### **Articolo 2**

<sup>1</sup>La Commissione del Fondo è costituita da un Presidente, il presidente in carica della ASP, e da due soci ordinari.

<sup>2</sup>Il Presidente e i due soci ordinari sono eletti dal Comitato della ASP e rimangono in carica per un periodo di 3 anni. È possibile la loro rielezione.

<sup>3</sup>Almeno due soci della Commissione del Fondo appartengono alla Commissione scientifica della ASP.

<sup>4</sup>Ai fini della valutazione delle richieste riguardanti singole domande, la Commissione del Fondo può richiedere la consulenza di esperti esterni.

#### **Articolo 3**

<sup>1</sup>Alla Commissione del Fondo spettano i seguenti compiti:

valutare, in prima istanza, la domanda di sussidio assegnato dal Fondo della borsa di studio della ASP (Articolo 11) in conformità all'articolo 8 capoverso 1 e la domanda di prolungamento della borsa di studio (Articolo 12). effettuare indagini sullo stato di necessità economica del soggetto richiedente in conformità all'Articolo 10 e decidere, di conseguenza, per ogni domanda, l'importo massimo del sussidio eventualmente erogabile.

<sup>2</sup>Valutare, di norma, la domanda entro due mesi dal suo ricevimento e sottoporla alla ASP per l'accettazione o rifiuto. È valutata, soprattutto, la carriera professionale del soggetto richiedente.

#### **Articolo 4**

Il Comitato della ASP decide, in via definitiva, se accettare o rifiutare la domanda.

### **Finanziamento o prolungamento della borsa di studio**

#### **Articolo 5**

<sup>1</sup>I fondi economici della borsa di studio della ASP sono garantiti dal contributo di fondazione e sono corrisposti tramite un sussidio annuale massimo di CHF 15.000.00. Questo sussidio è inserito nel budget della ASP.

<sup>2</sup>La gestione delle finanze del Fondo della borsa di studio ASP è affidata al cassiere della ASP.

#### **Articolo 6**

<sup>1</sup>Il budget della borsa di studio della ASP è fissato ogni due anni dal Comitato della ASP. Il suo ammontare annuo massimo è di CHF 15.000.00 .

<sup>2</sup>Esso può essere suddiviso tra più soggetti richiedenti.

## **Articolo 7**

Un/una borsista riceve il sussidio per un totale massimo di tre anni e per un importo complessivo non superiore a CHF 15.000.00.

### **Requisiti per ottenere la borsa di studio**

## **Articolo 8**

<sup>1</sup> Possono ricevere il sussidio erogato dal Fondo per le borse di studio della ASP coloro che:

abbiano terminato un corso di studi in odontoiatria con un esame di stato in Svizzera o un esame finale equivalente e riconosciuto;  
siano soci della ASP da almeno un anno;  
non abbiano ancora compiuto il 45° anno di età;  
presentino un attestato di partecipazione a un Programma di formazione continua accreditato dalla SSO (Società Svizzera Odontoiatri) in odontoiatria pediatrica oppure siano iscritti a un corso di studi presso il Dipartimento di odontoiatria pediatrica di un'Università svizzera oppure svolgano attivamente l'attività di odontoiatra pediatrico;  
vogliano proseguire, in Svizzera o in altro Paese estero, una formazione che sia di particolare interesse per l'odontoiatria pediatrica svizzera e  
non dispongano di sufficienti mezzi economici per sostenere i costi della formazione e del proprio sostentamento durante il periodo di studio.

<sup>2</sup> A conclusione del proprio periodo di formazione finanziato o co-finanziato dal Fondo della borsa di studio della ASP, i soggetti richiedenti si impegnano a fornire lezioni, per almeno 3 anni, in corsi di formazione continua tenuti in Svizzera relativi all'odontoiatria pediatrica, oppure corsi o lezioni per ASP/SVK .

Il possesso dei requisiti di cui al capoverso 1 e 2 non dà luogo a nessun diritto legale di partecipazione al sussidio erogato con il Fondo borsa di studio della ASP.

## **Articolo 9**

La particolare importanza del corso di formazione continua a cui si aspira deve essere documentata da almeno due referenze.

## **Articolo 10**

Lo stato di necessità economica in conformità all'Articolo 8, capoverso 1, lettera f, viene calcolato in base al fabbisogno economico richiesto dalla corso di formazione continua e alle possibilità economiche del soggetto richiedente.

<sup>2</sup> Il fabbisogno economico del corso di formazione continua comprende i costi di soggiorno (vitto e alloggio) e le tasse/spese conteggiate in base alla città nella quale si svolge il corso di formazione. Non saranno tenute in considerazione, in particolare, spese per articoli casalinghi, costi di viaggio, costi di stampa per lavori scientifici oppure onorari a terzi.

Nella valutazione delle possibilità economiche del soggetto richiedente, si tiene conto:

del reddito e del patrimonio;  
di eventuali impegni economici nei confronti della famiglia;  
se il soggetto richiedente sfrutta tutte le ragionevoli possibilità per ottenere un guadagno;  
se siano presenti altre possibilità finanziarie (ad esempio altre borse di studio, ragionevoli concessione di prestito, eccetera)

### **Requisiti della richiesta**

## **Articolo 11**

La prima richiesta deve essere fatta al Presidente della ASP e deve contenere i seguenti documenti:

documentazione relativa al corso di formazione per il quale si richiede la borsa di studio (descrizione del progetto);  
Curriculum Vitae;

referenze in conformità all' Articolo 9;  
una lettera di presentazione relativa ai motivi personali che spingono a frequentare il corso e le mete professionali che il soggetto richiedente si prefigge;  
lettera scritta che attesta di aver compreso le condizioni riportate all' Articolo 8, capoverso 2, e le informazioni relative ad altre borse di studio o prestiti che il soggetto richiedente abbia ricercato, se pertinente.

#### **Articolo 12**

<sup>1</sup> La borsa di studio sarà assegnata per un anno.

<sup>2</sup> Le domande di prolungamento della borsa di studio sono consentite tenendo conto delle condizioni dell'Articolo 7. Esse devono essere inoltrate al Presidente della ASP.

<sup>3</sup> La valutazione si basa sulle informazioni riportate all' Articolo 14.

#### **Doveri del borsista**

#### **Articolo 13**

<sup>1</sup> Il/la borsista deve informare la Commissione qualora, durante l'anno di assegnazione della borsa di studio, vedesse migliorare in maniera decisiva le proprie condizioni economiche.

<sup>2</sup> È il caso di:

garanzia di altra borsa di studio o di un prestito;  
donazioni di terzi in forma di regali, eredità eccetera oppure  
aumento del reddito di più del 15% rispetto alla somma indicata nella richiesta.

#### **Articolo 14**

<sup>1</sup> I borsisti presentano ogni anno alla Commissione del Fondo una relazione redatta dal direttore del corso di formazione frequentato.

<sup>2</sup> La relazione fornisce chiarimenti su:

l'andamento del corso di formazione;  
i lavori/le ricerche iniziati o terminati durante il periodo di riferimento della relazione e  
gli effetti del corso frequentato sulla pratica professionale del/della borsista.

#### **Rimborso della borsa di studio**

#### **Articolo 15**

La ASP può richiedere la restituzione della borsa di studio, se già versata, quando:

venga interrotto il corso di formazione finanziato o co-finanziato;  
un/una borsista non assolve o non ha assolto gli obblighi previsti dall' Articolo 12 e 14;  
la borsa di studio non sia utilizzata per l'uso corretto per il quale è stata concessa al beneficiario;  
i doveri indicati all' Articolo 8, capoverso 2, non siano assolti.

#### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 16**

Qualsiasi modifica a questo regolamento deve essere approvata dal Comitato della ASP.

*Questo Regolamento è adottato dal Comitato della ASP nella seduta del 18 gennaio 2012 ed è in vigore.*

Il Presidente della ASP:

Il Cassiere della ASP: